

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente contesta la decisione della Commissione di assumerlo nel grado B*4 invece che B3 (B*7), come indicato nella prima offerta di assunzione della Commissione. Egli fa vedere la violazione del principio contrattuale, in quanto la Commissione avrebbe unilateralmente modificato un elemento essenziale del suo contratto di impiego.

Egli fa altresì valere la violazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di legittimo affidamento, nonché una violazione della domanda di candidature.

Ricorso di Q contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 luglio 2005

(Causa T-252/05)

(2005/C 229/55)

(Lingua processuale: il francese)

Il 4 luglio 2005 Q, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Stéphane Rodrigues e Yola Minatchy, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- 1) per quanto necessario, annullare la decisione 29 marzo 2005, con cui la Commissione ha respinto il reclamo della ricorrente proposto il 29 novembre 2004 contro le decisioni implicite della Commissione che respingono la domanda del 29 aprile 2004 di assistenza e protezione dalle molestie morali ai sensi dell'articolo 24 dello statuto e concederle il risarcimento dei danni, nonché le domande di adozione delle misure preventive ed immediate del 7 maggio 2004 e del 24 maggio 2004;
- 2) annullare la decisione della Commissione 4 maggio 2005, recante risposta al reclamo della ricorrente in data 20 dicembre 2004, nonché il rapporto di evoluzione della carriera redatto nei suoi confronti per il periodo tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2003;

- 3) accertare responsabilità della comunità europea derivante dall'adozione delle decisioni impugnate e dalla redazione del rapporto di evoluzione di carriera della ricorrente;
- 4) concedere alla ricorrente il risarcimento dei danni derivanti dai danni subiti, per un importo pari a 250 000 EUR;
- 5) condannare la convenuta al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente, dipendente della Commissione, asserisce di essere vittima di molestie morali da parte dei suoi superiori gerarchici, che consisterebbero, da un lato, a isolarla professionalmente e dall'altro, a screditarla ed a compromettere la sua salute destabilizzandola psicologicamente.

Con il presente ricorso, essa contesta, in primo luogo, le decisioni implicite della Commissione che respingono la sua domanda di assistenza e di protezione per molestie morali presentate ai sensi dell'articolo 24 dello statuto e, in secondo luogo, il suo rapporto di valutazione di carriera per il periodo tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2003.

La ricorrente fa inoltre valere una violazione dell'articolo 24 dello statuto, nonché degli obblighi di assistenza, di buona amministrazione e di sollecitudine che gravano sulla Commissione.

Quanto al rapporto di valutazione, essa fa valere errori manifesti di valutazione ed una violazione delle regole del procedimento.

Ricorso di José Fernandez Tunon contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 luglio 2005

(Causa T-253/05)

(2005/C 229/56)

(Lingua processuale: il francese)

Il 4 luglio 2005 il sig. José Fernandez Tunon, residente in Beersel (Belgio), rappresentato dall'avv. Lucas Vogel, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.